

## **Protocollo d'Intesa**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 9 concernente i sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo;

**VISTA** la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 20 dicembre 2002, recante "Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione";

**VISTA** la legge finanziaria 27 Dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 26 commi 2, 3 ove si ribadisce la necessità di eliminare duplicazioni e inefficienze favorendo il riutilizzo dei supporti telematici già acquistati.

**VISTO** il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 58, comma 3 riguardante il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale

Tra le parti si conviene e stipula quanto segue

### ***Articolo 1***

#### **Oggetto**

Il presente protocollo disciplina gli aspetti operativi e tecnici relativi alla fornitura di dati giuridici ed economici del personale gestito dal sistema informativo NoiPA al fine di alimentare il Sistema di Controllo di Gestione delle Amministrazioni richiedenti.

## ***Articolo 2***

### **Attori coinvolti**

Il processo di scambio dei flussi informativi relativi alla fornitura specificata all'art. 1 vede coinvolte le seguenti strutture organizzative:

- “ente mittente”, cioè la Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e Finanze, che provvede alla predisposizione ed all'invio delle informazioni richieste
- Gli “enti destinatari”, cioè Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dove prestano servizio i dipendenti della P.A. gestiti dal sistema NoiPA, richiedenti la fornitura di cui all'art. 1.

## ***Articolo 3***

### **Scambio di dati**

Lo scambio di dati giuridico economici tra l'*ente mittente* e l'*ente destinatario* avviene sulla base delle specifiche contenute nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Protocollo. Ogni modifica all'Allegato Tecnico dovrà essere inoltrata in forma scritta dall'*ente destinatario* all'*ente mittente*. Sarà compito dell'*ente mittente* valutare l'impatto e la possibilità di realizzazione delle modiche richieste. Inoltre sarà cura dell'*ente mittente* concordare con tutti gli *enti destinatari* dei flussi le eventuali modifiche che dovessero avere un impatto di carattere generale.

## ***Articolo 4***

### **Periodicità e termini della fornitura**

La fornitura dei dati avviene con cadenza mensile entro il 5 del mese di competenza.

## ***Articolo 5***

### **Individuazione dei referenti**

Dovranno essere individuati i referenti sia per l'*ente mittente* che per l'*ente destinatario*.